



ATTO N. 1865

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

*dei Consiglieri LEONELLI, DE VINCENZI, CASCIARI, FIORINI, LIBERATI,
ROMETTI e SOLINAS*

“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19/10/2012, N. 16 (MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DEL CONTRASTO E PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHE' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE.

INTEGRAZIONE ALLA L.R. 14/10/2008, N. 13 RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA ED ALLE POLITICHE PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 19/06/2002, N. 12)”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 19/11/2018*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 20/11/2018



PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa dei Consiglieri

Giacomo Leonello Leonelli, Sergio De Vincenzi, Carla Casciari, Emanuele Fiorini,
Andrea Liberati, Silvano Rometti e Attilio Solinas

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12).

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge si intende integrare l'attuale normativa regionale (legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16) al fine di renderla più efficace, e in grado di permeare situazioni non chiaramente delineate nel testo vigente che possano contribuire a fornire un panorama più ampio sul tema della legalità, del rispetto delle leggi e del contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata.

Con questa proposta si vuole rafforzare il concetto della diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo economico. Vengono introdotti per le imprese la responsabilità sociale, le certificazioni di qualità, e il rating di legalità ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario.

Per quanto riguarda i contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura da parte della Regione e degli enti, agenzie regionali nonché delle aziende del servizio sanitario regionale e delle società soggette alla vigilanza o al controllo della Regione si è introdotta una serie di buone pratiche da seguire al fine di dare attuazione ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

Si sono inserite, poi, azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati, all'utilizzo per fini sociali dei beni confiscati o sequestrati e per la continuità produttiva e la tutela occupazionale di questi beni.

Sono state introdotte disposizioni per favorire la legalità nei settori dell'autotrasporto e facchinaggio, del commercio, del turismo e dell'agricoltura con, anche, la realizzazione di una banca dati informatica regionale delle imprese esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.5761
<http://www.alumbria.it>

Infine si è normato sulla promozione della legalità nel settore agricolo ponendo in essere azioni, nella sfera delle competenze regionali, tese a favorire il contrasto al caporalato, all'intermediazione illegale di manodopera, al lavoro sommerso e all'evasione contributiva in agricoltura, nell'ambito dei programmi mirati alla lotta al lavoro nero.



Relazione finanziaria

Il pdl modifica la lr 16/2012 che contiene misure di contrasto al crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

Articolo 1

Integra l'articolo 3 (Accordi con enti pubblici) estendendo l'elenco delle finalità a cui sono volti i progetti e le iniziative che la Regione in accordo con altri enti pubblici promuove anche tramite contributi.

Le finalità aggiunte con le lettere da d) a h) sono esplicitazioni delle finalità più ampie e generiche indicate alle prime tre lettere già presenti:

- le lettere d) e h) esplicitano in modo dettagliato forme di condivisione di informazioni e conoscenze, finalità già prevista alla lettera c);
- le lettere e), f) e g) rientrano nelle forme di prevenzione primaria e secondaria prevista come prima finalità alla lettera a).

Essendo le ulteriori finalità specifiche introdotte riconducibili alle più ampie finalità già previste per i progetti e le iniziative da promuovere, si ritiene che la modifica non comporti oneri aggiuntivi ma in caso indirizzi la scelta dei progetti e delle iniziative da promuovere con le risorse disponibili.

Articolo 2

Integra l'articolo 5 (Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.) prevedendo la concessione di contributi a favore di enti pubblici anche **per favorire la presenza sul territorio regionale di insegnamenti e corsi** vertenti sul contrasto e la prevenzione del crimine organizzato, nonché sulla cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.


Il tipo di intervento si aggiunge ad interventi di rafforzamento della cultura della legalità tra i giovani in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le Università.

La modifica anche in questo caso sembra specificare un tipo di intervento riconducibile a quelli già previsti in modo più generico, pertanto potrebbe indirizzare la destinazione dei contributi per il tipo di misura rispetto ad altre forme, ma non incrementare gli oneri in sé.

Articolo 3

Inserisce:

- *l'articolo 5 bis (Diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo economico)*
- *l'articolo 5 ter (Promozione della responsabilità sociale delle imprese; certificazione di qualità, rating di legalità)*



- *l'articolo 5 quater (Buone pratiche nell'affidamento di contratti pubblici della Regione)*

L'*articolo 5 bis* prevede da parte della Regione la promozione di **iniziative di sensibilizzazione e di formazione nel mondo del lavoro**, imprese, organizzazioni sindacali, ordini e collegi professionali, cooperative sociali, associazioni di categoria etc, attraverso convenzioni, accordi e protocolli fra istituzioni ed enti, finalizzati all'adozione di buone pratiche.

Iniziative di sensibilizzazione ed informazione della comunità regionale erano già previste al comma 3 dell'articolo 9, per cui le azioni dirette al mondo delle imprese sono riconducibili alla categoria più generale di iniziative già previste e pertanto non comporta oneri aggiuntivi ma indirizza la scelta delle iniziative da portare avanti.

L'*articolo 5 ter* prevede che la Regione al fine di sensibilizzare le imprese operanti nel territorio regionale alla responsabilità sociale delle loro attività:

1. **adotti linee guida per la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese**
2. **operi azioni di divulgazione** sul territorio regionale per il conseguimento del rating di legalità da parte delle imprese, anche con azioni dirette ad enti locali ed enti pubblici;
3. **dia valore alla certificazione di qualità delle imprese in ambito di responsabilità sociale e tutela dell'ambiente;**
4. **introduca interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture**
5. **preveda nei bandi per la concessione di benefici economici sistemi di premialità in funzione del rating di legalità come previsto dal DM 57/2014**
6. **adotti un atto di indirizzo nei confronti dei propri enti strumentali, agenzie e società partecipate al fine della promozione del rating di legalità nei procedimenti di loro competenza,**
7. **promuova accordi con autorità nazionali competenti per l'applicazione del rating di legalità alle imprese con fatturato inferiore a 2 milioni di euro.**

L'*articolo 5 quater* ribadisce l'applicazione delle buone pratiche nell'affidamento di contratti pubblici previste in conformità con il Codice dei contratti pubblici dlgs 50/2016.

Le disposizioni previste dagli articoli 5ter e 5quater ribadiscono l'applicazione di norme nazionali e comunitarie nelle azioni di competenza regionale, pertanto le azioni debbono essere svolte all'interno delle attività istituzionali già previste e pertanto costituiscono norme di carattere procedurale ed ordinamentale senza oneri finanziari aggiuntivi.



Articolo 4

Introduce *articolo 9 bis* (Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati, all'utilizzo per fini sociali dei beni confiscati o sequestrati, alla continuità produttiva e alla tutela occupazionale) secondo cui la Regione:

1. **assiste gli enti locali assegnatari** di beni immobili confiscati o di beni sequestrati alla criminalità organizzata mediante la struttura regionale competente del coordinamento e monitoraggio delle iniziative della lr 16/2012 in via di modifica
2. **concede contributi agli enti e soggetti concessionari** dei beni confiscati o sequestrati per il restauro, risanamento, ristrutturazione e arredi dei beni immobili assegnati ed in genere per favorirne il riutilizzo in funzione sociale,
3. attua **iniziative finalizzate alla restituzione alla comunità del patrimonio** sottratto
4. attua **azioni dirette al riutilizzo sociale dei beni confiscati attraverso progetti** qualificati, diversificati, sostenibili e fondati su principi di legalità e trasparenza
5. attua **azioni dirette al sostegno delle attività economiche di imprese sequestrate e confiscate per il mantenimento dell'occupazione** delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari
6. approva una Programma triennale ed un Piano annuale di interazione con altri piani di sviluppo regionale e coinvolgimento di altri attori istituzionali

L'assistenza agli enti locali può essere svolta dalla struttura competente all'interno delle funzioni ad essa già affidate e pertanto non comportare oneri finanziari aggiuntivi.

Le altre azioni previste invece comportano oneri finanziari aggiuntivi nella forma di contributi a progetti o azioni dirette della Regione, si suppone che la programmazione triennale e annuale individui le risorse e le forme di applicazione delle disposizioni all'interno di altri piani, per tanto si può rinviare la quantificazione e copertura dell'onere alle leggi di bilancio annuale, supponendo che i contributi a progetti non comportino spese obbligatorie od inderogabili.


Per tanto si può prevedere un stanziamento pari a 0 euro per il 2018 e rinviare alla legge di bilancio per gli anni successivi.

Articolo 5

Introduce i seguenti Capi:

- Capo III BIS - Autotrasporto e facchinaggio – composto dai seguenti articoli:

1. art. 12bis Ambito di applicazione e definizioni
2. art. 12ter Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari
3. art. 12quater Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo
4. art. 12quinquies Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio



Con il Capo III BIS si promuove la legalità in termini di regolarità contributiva e previdenziale nelle imprese di autotrasporto di merci e di facchinaggio:

- ribadendo che le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici alle imprese di tale settore o ad imprese che si avvalgono di servizi di altre imprese in tale settore devono verificare il rispetto delle normativa nazionale;
- promuovendo progetti sperimentali di emersione e forme di collaborazione con le autorità competenti per il coordinamento delle attività ispettive e la circolazione di informazioni e segnalazioni riguardanti violazioni degli istituti contrattuali e della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Tali disposizioni dovrebbero essere già svolte in attuazione del codice degli appalti e sono disposizioni di carattere procedurale ed ordinamentale, pertanto sono da svolgere nell'ambito delle risorse già stanziare nei vari settori in cui si affidano lavori pubblici e non comportano oneri finanziari aggiuntivi.

- Capo III TER – Disposizioni per favorire la legalità nei settori del commercio, del turismo e dell'agricoltura – composto da:

1. art. 12 sexies Norme per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo
2. art. 12 septies Promozione della legalità nel settore agricolo

Con l'articolo 12 sexies la Regione promuove la legalità nel settore del commercio e turismo, attraverso la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, somministrazione di alimenti e bevande o attività ricettiva anche utilizzando dati del Registro delle Imprese delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al fine di effettuare controlli incrociati sulla regolarità contributiva e sulle condanne penali e amministrative dei titolari.

L'implementazione di una banca dati potrebbe comportare costi informatici ed attività aggiuntive per la gestione dei dati e dei controlli. Si stima l'onere aggiuntivo pari al costo di una risorsa umana addetta a tale attività per un anno. Tale costo potrebbe avere il carattere di onere obbligatorio per cui va indicato in modo esplicito la copertura dell'onere a regime, per esempio indicando di quali risorse umane ci si intende avvalere.

Con l'articolo 12 septies per favorire la legalità nel settore agricolo si prevede che la Regione:

- contribuisca a divulgare le tariffe orarie dei lavoratori del settore agricolo mediante i Centri per l'impiego
- riconosca meccanismi premiali nei bandi regionali per le imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo istituita presso l'INPS e di cui possono far parte solo imprese che rispettano requisiti di regolarità contributiva e per cui non



risultino violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale o altri delitti ¹.

La divulgazione delle Tariffe orarie dei lavoratori del settore agricolo si ritiene possa essere fatta con le risorse umane a disposizione dei Centri per l'impieg.

I meccanismi premiali si ritiene possano essere inseriti nei bandi regionali di concessione di contributi nello svolgimento do formulazione dei bandi con el risorse già presenti per attivare avvisi e bandi.

Entrambe le disposizioni non dovrebbero comportare oneri finanziari aggiuntivi, essendo disposizioni di natura procedurale.

Articolo 6

Introduce il comma 2bis nell'articolo 15 (Clausola valutativa) che richiede che la Giunta informi l'Assemblea legislativa nella relazione di risposta alla clausola valutativa anche degli interventi introdotti con l'articolo 9bis relativi all'utilizzo dei beni confiscati ed il sostegno alle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari.

Le attività di relazione all'Assemblea legislativa ai fini della valutazione delle politiche pubbliche si intendono realizzate all'interno delle competenze delle strutture addette


¹ D.L. 24-6-2014 n. 91 *Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.*

ART. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualità)

In vigore dal 4 novembre 2016

1. E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
- b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;
- c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
- c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; (40)
- c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma.



all'attuazione della legge, pertanto la disposizione non comporta in sé oneri finanziari aggiuntivi.

Si suggerisce la riformulazione della norma finanziaria come segue:

Art. 17 (Norma finanziaria)

1. La quantificazione e copertura degli oneri della presente legge è rinviata annualmente alla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del Dlgs 118/2011 e la spesa è autorizzata all'interno della Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, Programma 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA del Bilancio regionale.



PROPOSTA DI LEGGE

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12).

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12), il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente “;”

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 16/2012 sono aggiunte le seguenti:

“d) favorire l'attività ispettiva e di controllo, anche attraverso la condivisione con gli enti di vigilanza preposti di informazioni e segnalazioni di cui la Regione dispone;

e) favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori e la piena affermazione dei diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro;

f) potenziare la cultura del contrasto di illeciti e di infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale in materia di criminalità economica, anche con riferimento ai fenomeni di attività economiche abusive, nonché la cultura del contrasto di fenomeni corruttivi;

g) svolgere iniziative e progetti per promuovere la prevenzione dei fenomeni dell'usura e a sostegno delle vittime dell'usura e di altre fattispecie criminose, nei limiti delle proprie competenze;

h) favorire, nei limiti delle proprie competenze, per le finalità di cui all'articolo 9 bis, attraverso gli opportuni accordi con l'autorità giudiziaria, con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e con le istituzioni universitarie e di ricerca che sul territorio regionale svolgono attività di analisi e di studio, il monitoraggio dei flussi informativi relativi ai beni confiscati, nonché di quelli relativi alle imprese sequestrate e confiscate, ai lavoratori dipendenti coinvolti e ai dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle stesse imprese, nel rispetto della normativa europea e statale ed in



particolare nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica e in materia di protezione dei dati personali.”.

Art. 2

(Modificazioni e integrazioni all'art. 5 della l.r. 16/2012)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2012 è inserita la seguente:
“b-bis) favorire, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, la presenza sul territorio regionale di insegnamenti e di corsi di studio vertenti sui temi del contrasto e della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché su materie relative alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2012, dopo la parola: “promozione” sono inserite le seguenti: “, nell'ambito delle proprie competenze,”, dopo la parola: “democratica,” sono inserite le seguenti: “alla diffusione della cultura del contrasto” e, dopo la parola: “giovani” sono aggiunte le seguenti: “anche in collegamento, ove possibile, con iniziative nazionali”.

Art. 3

(Integrazioni della l.r. 16/2012)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 16/2012 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5 bis

(Diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo economico)

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni, al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di promozione della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e ai fenomeni corruttivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
 - a) promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi dei professionisti;
 - b) promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le associazioni degli imprenditori e di categoria e le cooperative sociali;
 - c) promuove accordi e protocolli fra istituzioni, enti e rappresentanze economiche e dei lavoratori, finalizzati all'adozione di buone pratiche, soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio d'infiltrazione mafiosa e corruttiva e di comportamenti irregolari e illegali.

Art. 5 ter

(Promozione della responsabilità sociale delle imprese; certificazioni di qualità, rating di legalità)



1. La Regione, nel rispetto della normativa internazionale, europea e statale e delle competenze regionali, nonché in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro), promuove la responsabilità sociale delle imprese e i comportamenti eticamente corretti delle imprese operanti nel territorio regionale, nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione opera in particolare:

a) sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, attraverso l'adozione di linee guida per la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese, nonché con azioni di promozione e divulgazione sul territorio regionale per favorire il conseguimento del rating di legalità da parte delle imprese operanti nel territorio regionale;

b) dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale delle imprese che di tutela dell'ambiente, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 12 novembre 2002, n. 20 (Istituzione dell'Albo delle imprese certificate SA 8000) e dalla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21 (Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre);

c) promuovendo, nel rispetto delle proprie competenze, l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, fermi gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni statali.

3. La Regione concorre, altresì, alla diffusione dei principi etici nei comportamenti aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della legalità delle imprese introdotti dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), attraverso la previsione, nei bandi per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.

4. La Regione promuove il rating di legalità anche nei procedimenti di competenza dei propri enti strumentali, agenzie e società partecipate; a tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, un atto di indirizzo nei confronti dei propri enti strumentali, agenzie e società partecipate. La Regione svolge altresì azioni di sensibilizzazione e di divulgazione dirette agli enti locali e agli altri enti pubblici presenti nel territorio regionale ai fini della promozione del rating di legalità.

5. Al fine di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione promuove, d'intesa con le autorità nazionali competenti, accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità alle imprese del territorio regionale con fatturato inferiore a due milioni di euro.



6. Le linee guida per la redazione dei codici etici di cui al comma 2, lettera a), sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale; tali linee guida sono aggiornate dalla Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, con le stesse modalità.

Art. 5 quater

(Buone pratiche nell'affidamento di contratti pubblici della Regione)

1. La Regione persegue, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, la tutela della trasparenza e della legalità nel settore degli appalti pubblici in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

2. La Regione, in conformità alla normativa dell'Unione europea e di quella statale in materia di contratti pubblici, persegue, altresì, la realizzazione di buone pratiche nell'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da parte della Regione, al fine di dare attuazione ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

3. Per le procedure espletate all'interno dei sistemi telematici, compreso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, la Regione indice, di norma, procedure di richiesta di offerta aperte a qualunque fornitore abilitato a presentare offerta per la specifica categoria merceologica oggetto dell'affidamento e pubblica la notizia dell'avvio delle procedure con le modalità di cui all'articolo 29 del d.lgs. 50/2016.

4. La Regione rende nota la volontà di procedere all'affidamento di propri contratti, relativi a lavori, servizi o forniture, mediante affidamento diretto nei casi previsti dall'articolo 63 del d.lgs. 50/2016 pubblicando specifici avvisi con le modalità di cui all'articolo 29 del d.lgs. 50/2016.

5. Nelle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture della Regione da espletare con il criterio del minor prezzo, in presenza di un solo concorrente, l'idoneità e la convenienza dell'offerta sono valutate con motivazione espressa.

6. Per le finalità del presente articolo la Giunta regionale, con propria deliberazione, detta, nel rispetto del d.lgs. 50/2016 e delle linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, regole sulle procedure per l'affidamento di propri contratti pubblici entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con cui in particolare, per le procedure negoziate:

- a) disciplina le modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- b) individua i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta;
- c) individua modalità operative per assicurare l'effettiva applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- d) specifica congrui termini minimi di pubblicazione della notizia di avvio del procedimento;



e) individua i criteri generali di competenza e trasparenza e lo specifico criterio di rotazione da applicare per la nomina dei commissari per le procedure di gara alle quali non si applica l'articolo 78 del d.lgs. n. 50/2016.

7. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti e alle agenzie regionali, nonché alle aziende del servizio sanitario regionale e alle società soggette alla vigilanza o al controllo della Regione.

Art. 4
(Integrazione della l.r. 16/2012)


1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 16/2012 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

(Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati, all'utilizzo per fini sociali dei beni confiscati o sequestrati, alla continuità produttiva e alla tutela occupazionale)

1. La Regione, per le finalità della presente legge, attua:

- a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c), c bis) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) o assegnatari di beni sequestrati ai sensi del medesimo d.lgs. 159/2011, mediante la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 2, che si può avvalere, a questi fini, anche della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità di cui all'articolo 6 bis, ove costituito, sempre che la collaborazione concerna attività della stessa natura di quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 bis e purché ciò non comporti maggiori oneri per il bilancio regionale;
- b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché di arredo degli stessi, al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva;
- d) iniziative volte a favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nel rispetto di quanto determinato dalla normativa vigente in materia, sostenendo la restituzione alla comunità del patrimonio sottratto alle mafie, nonché azioni dirette alla realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali, attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza;
- e) azioni dirette, nei limiti delle proprie competenze, a sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari, nel rispetto della normativa statale in materia, favorendo altresì, ove ne



sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche delle imprese sequestrate o confiscate o sottoposte a provvedimenti interdittivi o atipici.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche della sicurezza urbana, sentite le commissioni consiliari competenti, approva il Programma triennale delle attività di cui al presente articolo entro il 31 marzo di ciascun triennio. Il Programma triennale, nel rispetto della normativa europea e statale, prevede l'interazione con altri piani di sviluppo regionale e può individuare specifici programmi di intervento che, per loro natura, richiedono il coinvolgimento di altri attori istituzionali, in raccordo con le relative programmazioni internazionali, nazionali, regionali e locali.

3. Nel quadro della pianificazione triennale di cui al comma 2, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, adotta il Piano annuale degli interventi.”.

Art. 5

(Integrazione della l.r. 16/2012)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 16/2012 sono inseriti i seguenti Capi:

“CAPO III BIS

AUTOTRASPORTO E FACCHINAGGIO

Art. 12 bis

(Ambito di applicazione e definizioni)


1. Le disposizioni del presente capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) per "autotrasporto di merci per conto terzi" si intende, in armonia con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, l'attività imprenditoriale avente per oggetto la prestazione di un servizio, eseguito in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasporto di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

b) per "autotrasporto di merci in conto proprio" si intende, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto per esigenze proprie;

c) per "attività di facchinaggio" si intendono tutte quelle attività previste dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 giugno 2008 (Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante: "Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970") e svolte da imprese di autotrasporto o da imprese di facchinaggio o da altre imprese, tra cui anche le attività di ricevimento, distribuzione, custodia, stoccaggio, preparazione e messa a



disposizione dei prodotti, comprensive dei servizi ad esse accessori di carattere amministrativo, fiscale e contabile.

Art. 12 ter

(Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari)

1. Gli operatori economici di cui all'articolo 12 bis, comma 2, lettere a) e b) devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) e dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
2. Gli operatori economici di cui all'articolo 12 bis, comma 2, lettera c), quando previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio), devono possedere i requisiti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici alle imprese di cui all'articolo 12 bis operanti nel territorio regionale sono tenuti a verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatrici e a quelle di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione nonché a quelle che percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.

Art. 12 quater

(Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo)

1. Al fine di favorire la legalità, la promozione della cultura della prevenzione dei rischi e del contrasto degli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari, la Regione opera in particolare per:
 - a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;
 - b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n.



142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

c) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di favorire, nei limiti delle proprie competenze costituzionali, il contrasto del caporalato e degli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;

d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne vengano a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative:

1) alla disapplicazione o non corretta applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore;

2) alla violazione degli istituti contrattuali;

3) alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

4) alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti;

5) a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 12 quinquies

(Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio)

1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti, promuove, nei limiti delle proprie competenze, la divulgazione delle tabelle nazionali di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio.

CAPO III TER

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LEGALITÀ NEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DELL'AGRICOLTURA


Art. 12 sexies

(Norme per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo)

1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.

2. A tal fine:

a) realizza una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive al



fine di verificare, sulla base dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa nonché la regolarità contributiva, nel rispetto delle leggi statali vigenti;

b) promuove controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata nel rispetto delle leggi statali vigenti;

c) promuove indagini economiche sulle attività.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), può stipulare accordi e protocolli con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti finalizzati all'utilizzo e all'elaborazione dei dati del Registro delle imprese, nel rispetto della normativa statale e della normativa in materia di trattamento dei dati personali e può promuovere, per quanto di competenza, accordi con il Ministero della Giustizia e con gli Uffici territoriali del Governo.

Art. 12 septies

(Promozione della legalità nel settore agricolo)

1. Al fine di favorire la legalità in agricoltura, la Regione:

a) pone in essere azioni, nella sfera delle competenze regionali, tese a favorire il contrasto al caporalato, all'intermediazione illegale di manodopera, al lavoro sommerso e all'evasione contributiva in agricoltura, nell'ambito dei programmi mirati alla lotta al lavoro nero di cui alla l.r. 1/2018;

b) contribuisce a divulgare le tariffe orarie dei lavoratori del settore agricolo tenendo conto dei dati delle Regioni limitrofe anche mediante i Centri per l'impiego;

c) concorre, nei limiti delle proprie competenze, alla tutela della legalità nel settore agroalimentare;

d) promuove l'adesione delle imprese alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Alle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità la Regione può riconoscere meccanismi premiali da introdurre nei bandi regionali per la concessione di contributi. La Regione, al fine di favorire il contrasto di illeciti nel settore agricolo e agroalimentare supporta le attività che possono essere svolte a livello territoriale dalla Rete del lavoro agricolo di qualità e dalle imprese ad essa aderenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni competenti a svolgere l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lavoro sommerso in agricoltura e nel settore agroalimentare e rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo.”.



Art. 6
(Integrazione all'art. 15 della l.r. 16/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 16/2012, è aggiunto il seguente:
"2 bis. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore dell'articolo 9 bis, nella relazione di cui al comma 2 del presente articolo viene operata, da parte della Giunta regionale, anche la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati, all'utilizzo per fini sociali dei beni confiscati o sequestrati, alla continuità produttiva e alla tutela occupazionale di cui al medesimo articolo 9 bis."

Art. 7
(Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 16/2012)

1. L'articolo 17 della l.r. 16/2012 è sostituito dal seguente:

Art. 17
(Norma finanziaria)

1. La quantificazione e copertura degli oneri della presente legge è rinviata annualmente alla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 e la spesa è autorizzata all'interno della Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, Programma 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA del Bilancio regionale."

Art. 8
(Norme finali)

1. In sede di prima applicazione, il primo Programma triennale di cui al comma 2 dell'articolo 9 bis della l.r. 16/2012, come inserito nella medesima l.r. 16/2012 dall'articolo 4, comma 1 viene approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e il Piano annuale previsto dal comma 3 del medesimo articolo 9 bis, viene adottato entro i trenta giorni successivi dall'approvazione di detto Piano triennale.

I Consiglieri regionali:

Giacomo Leonello LEONELLI

Sergio DE VINCENZI

Carla CASCIARI

Emanuele FIORINI

Andrea LIBERATI

Silvano ROMETTI

Attilio SOLINAS